


Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 24/01/2020

Argomenti

1. Normativa vigente: Regolamento UE 2014/517 e DPR 146/2018
2. Comunicazione interventi
3. Comunicazione vendite
4. Sanzioni: D. Lgs. 163/2019
5. Illustrazione della Banca Dati



Normativa

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Reg. 517/2014 → Interventi

Nei considerando del regolamento viene evidenziato che è fondamentale **monitorare** efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di **riduzione delle emissioni** e **per valutare l'impatto del regolamento**.

L'articolo 6 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, **registri** in cui sono specificate una serie di informazioni e che i dati possono essere conservati:

- dagli operatori o dalle imprese per loro conto
- in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri

L'articolo 20 «Raccolta di dati sulle emissioni» prevede che gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento 517, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.

DPR 146/2018 → Interventi

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall'impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, dalla **persona fisica certificata**.

→ Gli **operatori** verificano le **informazioni relative alle apparecchiature** e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

Quali interventi comunicare?

L'impresa che svolge attività di:

→ installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento (art. 2 Reg. UE 2014/517)

su apparecchiature:

- fisse di refrigerazione;
- fisse di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri* e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici

a prescindere dal contenuto di FGAS.

NOTA: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero

Cosa si intende per...

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassembleare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

DPR 146/2018 → Iscrizione del Venditore

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, **le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas** nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, **sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati** gestita dalla Camera di commercio competente.

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, **si iscrivono**, per via telematica, al Registro telematico nazionale[..]

Reg. 517/2014 → Vendite FGas

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Reg. UE 517/2014 artt. 11 e 6]

DPR 146/2018 → vendite FGAS

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra **per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014** indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal **25 luglio 2019**, comunicano alla Banca dati, **all'atto della vendita** e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Quali vendite FGAS comunicare?

Se vende FGAS a	Allora il venditore
Imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero	Deve verificare che l'impresa sia in possesso di regolare certificato. Non è sufficiente il certificato della persona.
Persone certificate o in possesso di attestato che operano per Imprese / Enti non soggetti ad obbligo di certificazione / attestazione (p.es. autoriparatori, soggetti che operano su commutatori o su celle di auto rimorchi, dipendenti di enti ed imprese che si qualificano come operatori)	Deve verificare che la persona sia in possesso di regolare certificato. Inserire il dato dell'impresa /ente
Imprese non certificate che acquistano FGAS per attività diverse da installazione, assistenza, manutenzione o riparazione	Deve allegare dichiarazione firmata dall'impresa che dichiara che non acquista FGAS per gli utilizzi per i quali è obbligatorio il certificato
Soggetti che svolgono attività commerciale (p.es. Distributori / grossisti o altri rivenditori)	Non deve comunicare la vendita
Privati cittadini	Non deve vendere a privati cittadini

Reg. 517/2014 → Vendite apparecchiature

Le apparecchiature

a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)

b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Reg. UE 517/2014 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

DPR 146/2018 → vendite apparecchiature

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli *utilizzatori finali*, [...], a decorrere dal **25 luglio 2019**, comunicano alla Banca dati, *all'atto della vendita* e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e *data della fattura* o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da *un'impresa certificata* a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Quali vendite apparecchiature comunicare?

Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate a	Allora il venditore
Imprese che svolgono attività di installazione, che indicano l'acquirente	Deve comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale
Imprese che svolgono attività di installazione, che non conoscono l'acquirente.	Non deve comunicare la vendita. Sarà l'installatore a comunicarlo nel momento in cui effettua l'installazione.
Soggetti che svolgono attività commerciale (p.es. Distributori / grossisti o altri rivenditori)	Non deve comunicare la vendita
Privati cittadini /imprese / enti non in possesso di certificato	Deve comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita.

Soggetti coinvolti nelle comunicazioni

- Le imprese che svolgono attività di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento su apparecchiature: fisse di refrigerazione; fisse di condizionamento d'aria; pompe di calore fisse; fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; e commutatori elettrici
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali

La comunicazione dell'intervento non ha collegamenti con la comunicazione vendite

L'impresa che installa l'apparecchiatura fornita all'utilizzatore finale comunica l'installazione e indica anche la vendita

Sanzioni

D.LGS. 163/2019 IN VIGORE DAL 17.01.2020

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Impresa	che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Impresa	che svolge le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio senza essere in possesso del pertinente certificato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
persone fisiche	che svolgono le attività: <ul style="list-style-type: none"> • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f); • controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; • recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	10.000 - 100.000	Art. 10 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese e persone fisiche	che pure essendo soggetti obbligati non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale	150 – 1.000	Art.10 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese certificate o persone fisiche certificate (nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione)	che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data dell'intervento	1.000 – 15.000	Art.6 regolamento (UE) n. 517/2014

Interventi – Sanzioni d.lgs. 163/2019

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro	Rif. Normativo violazione
Imprese	che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato , per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014	1.000 - 50.000	Art. 11 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese	che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste al comma 2 art.16 DPR 146/2018	500 - 5.000	Art. 11 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese	che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) , DPR 146/2018	1.000 - 50.000	Art. 11 regolamento (UE) n. 517/2014
Imprese	che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali che non inseriscono nella Banca Dati , le informazioni previste al comma 3 articolo 16 DPR 146/2018	500 - 5.000	Art. 11 regolamento (UE) n. 517/2014
imprese o persone fisiche (che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento)	che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato	1.000 - 50.000	Art. 11 regolamento (UE) n. 517/2014

Vendite/Acquisti – Sanzioni d.lgs. 163/2019

Operatori

CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Utilizzo personale certificato

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

➤ Rivolgersi a persone o imprese certificate.

oppure

➤ Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato

Obbligo di tenuta del registro

Tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, **l'obbligo di tenuta dei registri** è rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

A cosa serve la Banca Dati

Gli operatori **verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature** attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi **tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali** rilasciate dal Registro telematico nazionale, e possono scaricare, per via telematica, un **attestato** rilasciato dalla Camera di commercio previo pagamento di un diritto di segreteria pari a 5 €.

L'operatore riceve dall'impresa certificata due informazioni:

- ✓ Codice univoco apparecchiatura
- ✓ Codice intervento

Inserendo questi due codici dalla propria area riservata, gli operatori possono consultare tutti gli interventi comunicati dall'impresa